



TRIBUNALE DI SAVONA
Ufficio Procedure Concorsuali

R.G. 58-1/2025 PROC. UNITARIO

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEL
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

Il Giudice,

visto il ricorso depositato da COSSU STEFANO in data 11.09.2025 con cui è stata domandata l'apertura del procedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti;

vista la documentazione allegata;

sentito il debitore e l'OCC;

constatato che la domanda è corredata:

- dall'elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle relative cause di prelazione;
- dall'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio del consumatore;
- dalla dichiarazione di assenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dall'elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- dall'elenco di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;

considerato che la relazione dell'OCC appare completa in quanto contiene:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;



- l'indicazione presunta dei costi della procedura;
constatata, altresì, l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII

**ACCERTATA L'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA E DEL PIANO DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PRESENTATO DA COSSU STEFANO**

DISPONE che, a cura dell'OCC, venga pubblicata la proposta, il piano ed il presente decreto nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.

DISPONE che, a cura dell'OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30.

AVVISA i creditori:

- che dovranno comunicare all'OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedura; in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- che **nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra** potranno presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec dell'OCC;

Vista l'istanza del debitore, e visto l'art. 70 comma 4 CCII, DISPONE il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore in quanto potenzialmente pregiudizievoli per la fattibilità del piano;

Visto l'art. 68 co. 5 CCII, dichiara la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

DISPONE che l'OCC, nel termine di 10 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori per le osservazioni, sentito il debitore, RIFERISCA a questo Giudice proponendo, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie.

Savona, 04.11.2025

Il Giudice

Dott.ssa Anna Ferretti

